

Bruxelles, 10 settembre 2025
(OR. en)

12689/25
ADD 3

ENV 823

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	10 settembre 2025
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D108494/1 - ALLEGATO III
Oggetto:	Allegato della DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray a base acquosa in aerosol, e che abroga la decisione 2014/312/UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D108494/1 - ALLEGATO III.

All.: D108494/1 - ALLEGATO III

IT

ALLEGATO III

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle pitture spray a base acquosa in aerosol

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE premiano le pitture spray a base acquosa in aerosol in commercio che presentano le migliori prestazioni ambientali. I criteri sono incentrati sui principali impatti ambientali associati al ciclo di vita di questi prodotti e promuovono gli aspetti dell'economia circolare.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ottenere l'Ecolabel UE il prodotto deve soddisfare tutti i requisiti. Il richiedente conferma per iscritto che tutti i criteri sono rispettati.

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Le dichiarazioni, i documenti, le analisi, i verbali delle prove o altri elementi che il richiedente deve eventualmente presentare per attestare la conformità ai criteri possono essere prodotti dal richiedente stesso, dai suoi fornitori o da entrambi, secondo il caso.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Ove opportuno possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l'organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.

Ove opportuno gli organismi competenti possono richiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o ispezioni in loco per accertare la conformità ai criteri.

Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti di fabbricazione dei prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE devono essere notificati agli organismi competenti, fornendo contestualmente informazioni che consentano di verificare che non è venuta meno la conformità ai criteri.

Come condizione preliminare, il prodotto è tenuto a rispettare tutti gli obblighi giuridici del paese o dei paesi in cui è prevista l'immissione sul mercato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

La domanda di assegnazione del marchio Ecolabel UE deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:

- (a) un elenco di tutte le pitture e le vernici oggetto della domanda di assegnazione del marchio Ecolabel UE, raggruppate in famiglie di prodotti e con indicazione delle caratteristiche del prodotto che sono pertinenti per determinare quali requisiti specifici dei criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano applicabili. I prodotti della stessa famiglia hanno la medesima formulazione di base e appartengono alla medesima sottocategoria, ma possono differire in termini di colore e/o formato di imballaggio;
- (b) una descrizione della formulazione o delle formulazioni dei prodotti, con la composizione espressa in percentuali degli ingredienti utilizzati e la funzione specifica di ciascun ingrediente (le informazioni sulla composizione possono essere oggetto di un accordo di non divulgazione tra il richiedente e l'organismo competente o, in alcuni casi, direttamente tra il fornitore e l'organismo competente). Le possibili funzioni degli

ingredienti sono le seguenti: acceleratore, additivo, agente antiblocking, agente antischiuma, antisedimentante, agente antipelle, legante, agente coalescente, colorante, pigmento colorante, agente di reticolazione, agente indurente, diluente, agente di dispersione, essicante, filler, preservante di pellicola secca, preservante per prodotti in scatola, agente opacizzante, agente neutralizzante, sbiancante ottico, plastificante, dispersione polimerica, stabilizzante di preservanti, resina, ritardante, modificatore reologico, resina siliconica, solvente, tensioattivo, stabilizzatore UV, acqua, agente idrorepellente oppure, se nessuna delle opzioni elencate è applicabile, "altro".

- (c) le schede di dati di sicurezza per gli ingredienti utilizzati nelle formulazioni di pitture e vernici;
- (d) qualsiasi altra informazione relativa alla produzione di ingredienti e materiali necessaria al fine di dimostrare la conformità ai criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE deve essere fornita dai fornitori o dai produttori di tali ingredienti e materiali;
- (e) al fine di contribuire a determinare il numero di prodotti all'interno di una determinata famiglia, una descrizione del formato o dei formati di imballaggio in uso, il volume o i volumi di prodotto contenuti e il materiale o i materiali di imballaggio utilizzati per ciascuna delle pitture e delle vernici oggetto della domanda di assegnazione dell'Ecolabel UE;
- (f) al fine di ridurre la quantità di prove e documentazione necessarie per le procedure di valutazione e verifica, diversi criteri indicano esplicitamente che si può presumere che un'intera famiglia di prodotti sia conforme se è possibile dimostrare la conformità del prodotto più problematico. All'atto della presentazione, i dati relativi a tale prodotto devono essere accompagnati da una spiegazione del motivo per cui lo si considera il più problematico all'interno della sua famiglia di prodotti per la proprietà su cui verte la prova.

Criterio 1. Produzione di biossido di titanio

Se il prodotto finale contiene oltre il 3,0 % p/p di pigmento di biossido di titanio (TiO₂), le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua derivanti dalla produzione del pigmento di biossido di titanio utilizzato devono soddisfare i requisiti pertinenti elencati di seguito per i rispettivi processi di produzione:

Tabella 1. Requisiti per la produzione di biossido di titanio

Parametro e metodo di analisi	Processo al solfato	Processo al cloruro
Emissioni di polveri nell'atmosfera ⁽¹⁾ (misurate secondo le norme europee o internazionali pertinenti)	≤ 0,40 kg/t di pigmento di TiO ₂	≤ 0,66 kg/t di pigmento di TiO ₂
Emissioni di SO ₂ nell'atmosfera ⁽¹⁾ (misurate secondo le norme europee o internazionali pertinenti)	≤ 4,5 kg/t di pigmento di TiO ₂	non applicabile
Emissioni di HCl nell'atmosfera ⁽¹⁾ (misurate secondo le norme europee o internazionali pertinenti)	non applicabile	≤ 0,70 kg/t di pigmento di TiO ₂

Emissioni di SO_4^{2-} nell'acqua (misurate secondo le norme europee o internazionali pertinenti)	$\leq 300 \text{ kg SO}_4^{2-}/\text{t}$ di pigmento di TiO_2	non applicabile
Emissioni di Cl^- nell'acqua (misurate con il metodo del bilancio di massa o secondo le norme europee o internazionali pertinenti)	non applicabile	$\leq 103 \text{ kg Cl}^-/\text{t}$ di pigmento di $\text{TiO}_2^{(2)}$ $\leq 179 \text{ kg Cl}^-/\text{t}$ di pigmento di $\text{TiO}_2^{(3)}$ $\leq 329 \text{ kg Cl}^-/\text{t}$ di pigmento di $\text{TiO}_2^{(4)}$
Ambiente di lavoro con bassa presenza di polveri	Da dimostrare	Da dimostrare
(1) Si considerano fonti puntuali di emissioni di polveri nell'atmosfera derivanti dal processo al cloruro le fasi di macinazione, clorurazione, ossidazione e micronizzazione. Si considerano fonti puntuali di emissioni di HCl nell'atmosfera derivanti dal processo al cloruro la clorurazione, la separazione dei solidi mediante scrubber con soluzione acida e il trattamento dei cloruri metallici. Si considerano fonti puntuali di emissioni di polveri nell'atmosfera derivanti dal processo al solfato le fasi di macinazione, digestione, calcinazione e micronizzazione. Si considerano fonti puntuali di emissioni di SO_2 nell'atmosfera derivanti dal processo al solfato i processi di digestione e calcinazione. (2) Quando il tenore di TiO_2 del minerale utilizzato è $> 95 \%$. (3) Quando il tenore di TiO_2 del minerale utilizzato è compreso tra 90 e 95 %. (4) Quando il tenore di TiO_2 del minerale utilizzato è $< 90 \%$.		

Le emissioni nell'atmosfera sono conteggiate a partire dalle fonti puntuali pertinenti di cui alla nota (1) presso cui è possibile effettuare un monitoraggio continuo o periodico da un punto di campionamento fisso situato dopo eventuali sistemi di abbattimento dei gas di scarico.

Si considerano emissioni nell'acqua il solfato o il cloruro presenti in qualsiasi effluente di acque reflue trattate scaricato in fiumi, laghi, acque di transizione, acque costiere o acque di mare.

Il limite per le emissioni di cloruro nell'acqua si basa sulla percentuale media ponderata di TiO_2 nel minerale o nei minerali utilizzati durante il periodo di calcolo.

Un ambiente di lavoro con bassa presenza di polveri implica almeno quanto segue:

- una valutazione dei rischi per il luogo di lavoro che identifichi tutte le principali zone di potenziale emissione di polveri ed esposizione dei lavoratori alle polveri;
- la necessità di disporre di un programma di monitoraggio dell'igiene occupazionale sul luogo di lavoro;
- l'erogazione di attività di formazione adeguate rivolte ai dipendenti sulle buone pratiche per il controllo delle polveri;
- la fornitura a dipendenti e visitatori di dispositivi di protezione individuale adeguati.

Valutazione e verifica

Il richiedente dichiara il tenore del TiO_2 utilizzato in ciascuna delle formulazioni dei prodotti oggetto della domanda di assegnazione del marchio Ecolabel UE. Per tutti i prodotti con un

tenore di pigmenti di TiO_2 superiore al 3,0 % p/p, il richiedente dichiara altresì il fornitore o i fornitori del TiO_2 utilizzato in tali prodotti.

La dichiarazione del richiedente deve essere corroborata da dichiarazioni dei suoi fornitori di TiO_2 (o dei produttori del TiO_2 , se diversi) che attestino:

- il tipo di processo di produzione del TiO_2 (al cloruro o al solfato);
- l'intervallo applicabile di tenore di TiO_2 del minerale medio ponderato, nel caso del processo al cloruro;
- i dati sulle emissioni medie annue di polveri nell'atmosfera, di SO_2 nell'atmosfera e di SO_4^{2-} nell'acqua per il TiO_2 prodotto attraverso il processo al solfato. In alternativa, i dati sulle emissioni medie di polveri nell'atmosfera, di HCl nell'atmosfera e di Cl^- nell'acqua per il TiO_2 prodotto mediante il processo al cloruro;
- le dichiarazioni rilasciate dei fornitori di TiO_2 (o dei produttori del TiO_2 , se diversi) devono menzionare le norme europee o internazionali utilizzate per misurare i parametri pertinenti che figurano nella tabella 1;
- le misure messe in atto per garantire un ambiente di lavoro con bassa presenza di polveri.

La dichiarazione dei fornitori di TiO_2 (o dei produttori del TiO_2 , se diversi) riporta un calcolo di base esemplificativo di come sono state ricavate le emissioni medie annue. Se la produzione del pigmento di TiO_2 fornito non è continua, possono essere accettati calcoli dei dati sulle emissioni relativi a un periodo inferiore a 12 mesi. In caso di monitoraggio continuo, le concentrazioni medie annue delle emissioni sono desunte dalle concentrazioni medie giornaliere. Nel caso delle emissioni oggetto di monitoraggio periodico occorre prelevare almeno tre campioni per ricavare i risultati medi. Il campionamento periodico deve essere effettuato durante periodi di funzionamento stabile, rappresentativi delle normali condizioni negli impianti di produzione dei pigmenti di TiO_2 utilizzati nelle pitture coperte dal marchio Ecolabel UE.

La presentazione dei calcoli delle emissioni è obbligatoria soltanto alla data della domanda di assegnazione dell'Ecolabel UE. Se la domanda viene accolta, il richiedente può semplicemente chiedere ogni anno al fornitore o ai fornitori di TiO_2 dichiarazioni aggiornate che attestino il perdurare della conformità ai limiti di emissione.

Per le emissioni nell'atmosfera, le concentrazioni sono espresse in mg/Nm^3 e moltiplicate per una portata specifica di aria emessa, espressa in Nm^3/t di pigmento di TiO_2 prodotto, nello stesso periodo in cui sono stati raccolti i dati. Se esistono più sistemi di abbattimento dei gas di scarico per le principali fonti puntuali di emissioni nell'atmosfera, devono essere conteggiate e sommate le emissioni derivanti dall'aria pulita in uscita da ciascun sistema di abbattimento.

Per le emissioni nell'acqua occorre utilizzare un approccio basato sulla misurazione diretta o sul bilancio di massa. L'approccio basato sul bilancio di massa si fonda sull'equilibrio tra gli apporti di solfato/cloruro grezzo (input) e il solfato/cloruro (output) presenti nei sottoprodotti, nelle emissioni nell'atmosfera e nei rifiuti solidi smaltiti in discarica o inceneriti. La differenza tra le masse degli input e degli output è considerata la massa di solfato/cloruro emessa nell'acqua durante il periodo di calcolo e va divisa per la quantità stimata di pigmento di TiO_2 prodotto nello stesso periodo al fine di calcolare le emissioni specifiche nell'acqua, espresse in kg di solfato o cloruro per tonnellata di pigmento di TiO_2 .

L'approccio di misurazione diretta delle emissioni nell'acqua prevede che le concentrazioni, misurate in g/m^3 , siano moltiplicate per una portata specifica di effluente di acque reflue

trattate, espressa in m³/t di pigmento di TiO₂ prodotto, nello stesso periodo in cui sono stati raccolti i dati relativi al solfato/cloruro.

Criterio 2. Requisiti di efficienza d'uso

Al fine di dimostrare l'efficienza nell'uso delle pitture spray in aerosol, è necessario effettuare le prove e verificare i requisiti seguenti.

2(a) Resa

Nota 1: questo requisito non si applica agli aerosol progettati per l'applicazione di rivestimenti trasparenti o semitrasparenti.

Nota 2: qualora si usino sistemi di colorazione per ottenere diversi colori di pittura in aerosol, è sufficiente testare la base tintometrica che contiene la quantità maggiore di TiO₂. Quando la base tintometrica non rispetta questo requisito, il criterio deve essere soddisfatto una volta che è stata messa in tinta per ottenere il colore standard RAL 9010.

Nota 3: questo requisito si applica a tutte le pitture spray in aerosol di colore bianco. Per le famiglie di pitture spray in aerosol disponibili solo in colori predefiniti, si applica al colore più chiaro.

Le pitture spray in aerosol devono avere una resa di almeno 2,0 m²/l, tale da garantire un potere coprente pari ad almeno il 98 % conformemente alle norme europee o internazionali pertinenti. L'unità di volume nel calcolo della resa si riferisce al volume dichiarato della bomboletta spray pronta all'uso.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità ai limiti di resa o una giustificazione della non applicabilità del requisito di resa per ciascuno dei prodotti oggetto della domanda di assegnazione dell'Ecolabel UE. La dichiarazione è corroborata dai risultati delle prove in conformità al metodo di cui alle norme europee o internazionali pertinenti. Nei casi in cui un risultato si riferisca a più prodotti, occorre indicare chiaramente quale risultato corrisponde a quali prodotti oggetto della domanda di assegnazione dell'Ecolabel UE.

2(b) Efficienza di spruzzatura

Le pitture spray in aerosol devono presentare un'efficienza di spruzzatura pari ad almeno il 97 %, considerata come la frazione di prodotto nella bomboletta spray pronta all'uso che viene erogata dalla bomboletta.

Il metodo di prova prevede il calcolo del contenuto totale di prodotto nella bomboletta spray pronta all'uso prima dell'utilizzo. Prima della prova, pesare la bomboletta spray pronta all'uso. Durante la prova, erogare il contenuto della bomboletta su una superficie pesata in modo continuo e a velocità costante, così da tenere sotto controllo il tasso di erogazione. Dopo la prova, pesare nuovamente la bomboletta per determinare il contenuto totale di prodotto erogato. Il tasso di efficienza di spruzzatura è calcolato come segue:

$$\text{Efficienza di spruzzatura (\%)} = \frac{\text{peso totale del prodotto erogato durante la prova (g)}}{\text{peso totale del prodotto nella bomboletta all'inizio della prova (g)}} \times 100\%$$

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una relazione di prova che illustri il calcolo del tasso di efficienza di spruzzatura. Nella relazione devono figurare il peso iniziale della bomboletta spray, un grafico del tasso di erogazione in funzione del tempo e il peso della bomboletta spray alla fine della prova. Il peso totale del prodotto erogato è la differenza tra il peso iniziale e il peso finale della bomboletta.

2(c) Adesione

Nota 1: questo requisito non si applica agli aerosol progettati per l'applicazione di rivestimenti trasparenti o semitrasparenti.

Le pitture spray in aerosol devono ottenere un punteggio di adesione pari o inferiore a 2 nella prova di adesione in conformità alle norme europee o internazionali pertinenti.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al requisito o una giustificazione della sua non applicabilità per ciascuno dei prodotti oggetto della domanda di assegnazione dell'Ecolabel UE. La dichiarazione è corroborata dai risultati delle prove in conformità al metodo di cui alle norme europee o internazionali pertinenti, a seconda dei casi.

2(d) Resistenza alla corrosione

Applicata a pannelli di acciaio sabbiato con uno spessore a pellicola secca di almeno 60 µm, la pittura spray in aerosol deve garantire un'adeguata resistenza alla corrosione dopo essere stata sottoposta a prova in nebbia salina della durata di 240 ore secondo le norme europee o internazionali pertinenti.

In seguito all'esposizione, il rivestimento deve soddisfare i requisiti seguenti:

- classificazione delle dimensioni delle bolle: 3 o migliore (0, 1 o 2) conformemente alle norme europee o internazionali pertinenti;
- classificazione della quantità di bolle: 3 o migliore (0, 1 o 2) conformemente alle norme europee o internazionali pertinenti;
- classificazione del grado di arrugginimento: Ri 2 o migliore (Ri 0 o Ri 1) conformemente alle norme europee o internazionali pertinenti.
- delaminazione di 4 mm o meno conformemente alle norme europee o internazionali pertinenti;
- punteggio di adesione pari o inferiore a 2 conformemente alle norme europee o internazionali pertinenti.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati delle prove conformemente alle norme europee o internazionali pertinenti per la prova in nebbia salina, l'arrugginimento, la formazione di bolle, la delaminazione e l'adesione.

2(e) Invecchiamento

Applicata a pannelli di acciaio sabbiato con uno spessore a pellicola secca di almeno 60 µm, la pittura spray in aerosol deve garantire un'adeguata resistenza all'invecchiamento dopo essere stata sottoposta a 500 ore di cicli di invecchiamento secondo le norme europee o internazionali pertinenti.

In seguito all'esposizione, il rivestimento deve soddisfare i requisiti seguenti conformemente alle norme europee o internazionali pertinenti:

- variazione del colore $\Delta E \leq 4$;
- diminuzione della brillantezza $\leq 30 \%$;
- grado di sfogliamento ≤ 2 in termini di densità delle lamine e ≤ 2 in termini di dimensioni delle lamine;
- grado di formazione di bolle ≤ 3 in termini di densità delle bolle e ≤ 3 in termini di dimensioni delle bolle;
- grado di screpolatura ≤ 2 in termini di dimensioni delle crepe.

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati delle prove sui supporti rivestiti prima e dopo l'esposizione all'invecchiamento conformemente alle norme europee o internazionali pertinenti: per lo scostamento in termini di colore; per lo scostamento in termini di livello di brillantezza; per il grado di sfogliamento; per il grado di screpolatura e per il grado di formazione di bolle.

Criterio 3. Quantitativo di composti organici volatili e semivolatili

Il quantitativo massimo di composti organici volatili (COV) consentito nelle pitture spray in aerosol non supera i limiti di cui alla tabella 2. Il quantitativo di COV deve essere determinato separatamente per ciascun componente e i valori devono poi essere sommati.

Si determina innanzitutto il quantitativo di COV per il componente di pittura liquida mediante un calcolo basato sugli ingredienti e sulle materie prime o con i metodi descritti nelle norme europee o internazionali pertinenti. Successivamente il quantitativo di COV per il componente di pittura (in g/l di pittura liquida) deve essere convertito in g/l di prodotto pronto all'uso moltiplicandolo per il rapporto di volume della pittura spray in aerosol, definito come:

$$\text{Rapporto di volume della pittura spray in aerosol} = \frac{X \text{ litri di pittura liquida}}{Y \text{ litri di volume dichiarato della bomboletta spray}}$$

Salvo quanto diversamente dimostrato, si presume che il propellente, sia esso un'unica sostanza o una miscela, sia costituito al 100 % da COV. La quantità di COV del propellente nel prodotto pronto all'uso deve essere calcolata in base al contenuto dichiarato di propellente (in g di propellente/l di volume della bomboletta). La massa di propellente aggiunta per litro di aerosol è calcolata dal fabbricante.

Tabella 2. *Quantitativo massimo di COV*

Quantitativo massimo di COV ⁽¹⁾		
Componente di pittura liquida	Propellente	Prodotto finale
Quantitativo massimo di COV (in g/l di aerosol)		
60 g/l	290 g/l	350 g/l
⁽¹⁾ "Composto organico volatile" (COV): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato a una pressione standard di 101,3 kPa.		

Valutazione e verifica

Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità corroborata dai calcoli del quantitativo di COV.

Per il componente di pittura liquida la dichiarazione di conformità deve essere corroborata dai calcoli del quantitativo di COV basati sugli ingredienti e sulle materie prime ivi utilizzati. In alternativa, il quantitativo di COV del componente di pittura liquida deve essere comunicato tramite una o più relazioni di prova rappresentative nelle quali siano utilizzati i metodi indicati nelle norme europee o internazionali pertinenti e i cui risultati, corretti per tenere conto del rapporto di volume delle pitture spray a base acquosa in aerosol, dimostrino il rispetto del limite.

Per il componente propellente, il richiedente deve dichiarare il propellente o i propellenti utilizzati e fornire i dettagli del calcolo.

Criterio 4. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose

Nota: i sottocriteri che seguono si applicano alla formulazione del prodotto finale e a tutti i suoi ingredienti forniti.

4.1. Restrizione delle sostanze estremamente preoccupanti

Nella formulazione del prodotto finale e nei suoi eventuali ingredienti forniti non sono usate sostanze che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, individuate in conformità della procedura descritta all'articolo 59 del medesimo regolamento e incluse nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione firmata attestante che nessuna delle sostanze usate nella formulazione del prodotto finale e nei suoi ingredienti forniti è una sostanza estremamente preoccupante. La dichiarazione del richiedente è corroborata dalle schede di dati di sicurezza di tutti gli ingredienti forniti usati per produrre il prodotto finale e da dichiarazioni dei fornitori delle sostanze chimiche.

L'elenco delle sostanze identificate come estremamente preoccupanti e inserite nell'elenco delle sostanze candidate in conformità dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.

La versione dell'elenco cui fare riferimento è quella in vigore alla data di presentazione della domanda per il marchio Ecolabel UE.

In caso di impurità note negli ingredienti identificate come sostanze estremamente preoccupanti, qualunque sia il loro livello, la quantità presente nella formulazione del prodotto finale deve essere stimata utilizzando la concentrazione dell'impurità e un fattore di ritenzione presunto del 100 %. La concentrazione massima consentita delle impurità che sono sostanze estremamente preoccupanti è dello 0,0100 % p/p nella formulazione della pittura o della vernice o dello 0,100 % p/p in un singolo ingrediente. L'eventuale scostamento dal fattore di ritenzione del 100 % per un'impurità che è una sostanza estremamente preoccupante (ad esempio a causa dell'evaporazione del solvente) o in caso di modifica chimica deve essere adeguatamente giustificato.

4.2. Restrizioni generali basate su classificazioni di pericolo specifiche definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

a) Formulazione del prodotto finale

La formulazione del prodotto finale non deve essere classificata come cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, altamente tossica, pericolosa in caso di aspirazione, tossica per organi bersaglio specifici, sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle, pericolosa per l'ambiente acquatico, pericolosa per lo strato di ozono, interferente endocrino, persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o persistente, mobile e tossica (PMT) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare con i codici di indicazione di pericolo di cui alla tabella 3. L'unica eccezione consentita è la classificazione H412 e H413, e soltanto se dovuta ai livelli di preservanti di pellicola secca nel caso di pitture o vernici per esterni.

b) Sostanze usate

Salvo deroghe di cui alla tabella 4, la formulazione del prodotto finale non può contenere concentrazioni pari o superiori allo 0,010 % peso/peso di sostanze usate che sono classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 con una qualsiasi delle classi, delle categorie e dei codici di pericolo e relative indicazioni di cui alla tabella 3.

Tabella 3. Classi e categorie di pericolo soggette a restrizioni e relativi codici di indicazione di pericolo

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR)	
Categorie 1A e 1B	Categoria 2
H340: Può provocare alterazioni genetiche	H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350: Può provocare il cancro	H351: Sospettato di provocare il cancro
H350i: Può provocare il cancro se inalato	

H360: Può nuocere alla fertilità o al feto	H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H360F: Può nuocere alla fertilità	H361f: Sospettato di nuocere alla fertilità
H360D: Può nuocere al feto	H361d: Sospettato di nuocere al feto
H360FD: Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	H361fd: Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Fd: Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	H362: Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H360Df: Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.	
Tossicità acuta	
Categorie 1 e 2	Categoria 3
H300: Letale se ingerito	H301: Tossico se ingerito
H310: Letale a contatto con la pelle	H311: Tossico a contatto con la pelle
H330: Letale se inalato	H331: Tossico se inalato
	EUH070: Tossico per contatto oculare
Pericolo in caso di aspirazione	
Categoria 1	
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	
Tossicità specifica per organi bersaglio	
Categoria 1	Categoria 2
H370: Provoca danni agli organi	H371: Può provocare danni agli organi
H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea	
Categorie 1, 1A e 1B	
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	
Pericoloso per l'ambiente acquatico	
Categorie 1 e 2	Categorie 3 e 4
H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	

Pericoloso per lo strato di ozono	
H420: Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera	
Interferenti endocrini per la salute umana e l'ambiente	
Categoria 1	Categoria 2
EUH380: Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani	EUH381: Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
EUH430: Può interferire con il sistema endocrino nell'ambiente	EUH431: Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell'ambiente
Persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT)	
PBT	Molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)
EUH440: Si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani	EUH441: Si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani
Persistente, mobile e tossico (PMT)	
PMT	Molto persistente e molto mobile (vPvM)
EUH450: Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche	EUH451: Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche

È esentato dal rispetto del requisito di cui sopra l'uso di sostanze che sono modificate chimicamente durante il processo di produzione in modo tale che il pericolo per il quale la sostanza è stata classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 non è più applicabile.

Questo criterio non si applica alle sostanze usate che sono contemplate all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i criteri per esentare le sostanze di cui agli allegati IV e V del medesimo regolamento dagli obblighi di registrazione e valutazione e dai requisiti relativi agli utilizzatori a valle.

Tabella 4. Deroghe alle restrizioni sulle sostanze usate, classificate con uno o più dei pericoli soggetti a restrizioni che figurano nella tabella 3, presenti nella formulazione del prodotto finale in concentrazioni pari o superiori allo 0,010 % (peso/peso)

Tipo, nome e numero CAS della sostanza	Codice/i di pericolo cui si applica la deroga	Condizioni di deroga
Preservanti e stabilizzanti di preservanti		

Nota sui preservanti: tutti i preservanti aggiunti agli ingredienti devono essere dichiarati dai fornitori e tutti i preservanti aggiunti direttamente alla formulazione del prodotto finale devono essere dichiarati dal produttore della pittura o della vernice. Gli unici tipi

di preservanti consentiti negli ingredienti e nel prodotto finale sono quelli conformi al regolamento (UE) n. 528/2012. Per i prodotti finali originari dell'Unione, si ricorda che non è sufficiente che i principi attivi contenuti nel preservante siano approvati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 6 (PT6) (preservanti per prodotti in scatola) o per il tipo di prodotto 7 (PT7) (preservanti di pellicola secca), ma il preservante stesso deve essere autorizzato a norma del medesimo regolamento per i prodotti PT6 o PT7 o messo a disposizione sul mercato conformemente alle misure transitorie di cui all'articolo 89, paragrafo 2, di tale regolamento. Alle categorie di prodotti seguenti si applicano limiti totali combinati per i preservanti PT6 e PT7:

- per i prodotti per interni: fino allo 0,080 % peso/peso di PT6 nel prodotto finale;
- per le tinte coloranti utilizzate nei sistemi di colorazione: fino allo 0,20 % peso/peso di PT6 nella tinta colorante;
- per i prodotti per interni commercializzati per l'uso in zone ad elevata umidità: fino allo 0,080 % peso/peso di PT6 e fino allo 0,10 % peso/peso di PT7 nel prodotto finale;
- per i prodotti per esterni: fino allo 0,080 % peso/peso di PT6 e fino allo 0,50 % peso/peso di PT7 nel prodotto finale.

Fatta eccezione per le tinte coloranti, tutti i riferimenti a concentrazioni/limiti/livelli di preservanti nella sezione "Preservanti e stabilizzanti di preservanti" sono intesi come fatti ai principi attivi preservanti contenuti nella formulazione del prodotto finale.

I preservanti non consentiti nella formulazione del prodotto finale in concentrazioni superiori allo 0,010 % a causa di limiti di concentrazione specifici inferiori a tale soglia, il cui superamento determinerebbe una classificazione CLP del prodotto finale soggetta a restrizioni, non sono menzionati nella tabella che segue dato che non potrebbero comunque beneficiare di deroghe per l'uso in concentrazioni superiori allo 0,010 %. Questo non significa che non possano essere utilizzati a nessun livello come sostanze usate nei prodotti muniti del marchio Ecolabel UE: laddove non esplicitamente esclusi dal sottocriterio 4.3, possono essere utilizzati a livelli inferiori a eventuali limiti di concentrazione specifici che, se superati, determinerebbero una classificazione CLP soggetta a restrizioni della formulazione del prodotto finale.

Preservanti per prodotti in scatola (PT6) in tinte coloranti o nel prodotto finale	H301, H311, H317, H330, H331, H372, H373, H400, H410, H411, H412, H413	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. La somma totale di tutti i preservanti per prodotti in scatola PT6 (quelli oggetto di deroga per l'uso in concentrazioni superiori allo 0,010 % e quelli non oggetto di deroga ma autorizzati a livelli < 0,010 %) deve rientrare nei limiti pertinenti definiti nella nota che precede.
--	--	---

		Quando si utilizzano preservanti che rilasciano formaldeide, occorre rispettare i limiti per la formaldeide libera nel prodotto finale di cui al sottocriterio 4.3, lettera l). Alle sostanze oggetto di deroga elencate di seguito si applicano limiti di concentrazione specifici (% peso/peso nel prodotto finale): - Bronopol (n. CAS 52-51-7): fino a 0,030 %; - DBNPA (n. CAS 10222-01-2): fino a 0,030 %; - sodio piritione (n. CAS 3811-73-2): fino a 0,030 %; - BIT (n. CAS 2634-33-5): fino a 0,036 %; - totale combinato di isotiazolinoni e sostanze che rilasciano isotiazolinoni (quelli oggetto di deroga per l'uso al di sopra dello 0,010 % e quelli non oggetto di deroga ma ammessi a livelli < 0,010 %): fino a 0,040 % nella formulazione del prodotto finale; - diammina (n. CAS 2372-82-9): fino a 0,050 %.
Preservanti di pellicola secca (PT7)	H311, H317, H330, H331, H372, H373 H400, H410, H411, H412, H413	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Si applica soltanto ai prodotti per esterni e ai prodotti per interni destinati all'uso in zone ad elevata umidità. La somma totale di tutti i preservanti di pellicola secca PT7 (quelli oggetto di deroga per l'uso in concentrazioni superiori allo 0,010 % e quelli non oggetto di deroga ma autorizzati a livelli < 0,010 %) deve rientrare nei limiti pertinenti definiti nella nota che precede. In caso di preservanti di pellicola secca in forme incapsulate a rilascio lento, la classificazione specifica del prodotto finale o delle formulazioni affini (<i>read across</i>) dovrebbe prendere in considerazione la concentrazione assoluta dei componenti pericolosi, ossia senza capsule. Il

		prodotto finale o le formulazioni affini non possono essere classificati con nessuno dei pericoli elencati nella tabella 3. I preservanti di pellicola secca classificati come H400 o H410 devono essere non bioaccumulabili, caratteristica dimostrata da un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua ($\log K_{ow}$) $\leq 3,2$ o da un fattore di bioconcentrazione (BCF) ≤ 100.
Stabilizzante di preservanti: ossido di zinco (n. CAS 1314-13-2)	H400, H410	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Ammesso come stabilizzante di preservanti fino allo 0,040 % peso/peso del prodotto finale, se utilizzato per stabilizzare combinazioni di preservanti per prodotti in scatola o preservanti di pellicola secca che richiedono 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT).

Agenti essiccanti e agenti antipelle

Agenti antipelle	H317, H411, H412, H413	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Il tenore totale di agenti antipelle non deve superare lo 0,40 % peso/peso nel prodotto finale.
Essiccanti (siccativi)	H301, H317, H373, H400†, H410†, H411, H412, H413	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Il tenore totale di essiccanti non deve superare lo 0,10 % peso/peso nel prodotto finale. † La deroga per H400, H410 e H411 si applica soltanto ai composti essiccanti a base di cobalto, che possono essere utilizzati solo fino allo 0,050 % peso/peso nel prodotto finale.

Pigmenti e additivi anticorrosione

Pigmenti/additivi anticorrosione	H400, H410	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Consentiti solo fino allo 0,050 % peso/peso nel prodotto finale e solo per il trizinco bis(ortofosfato) (n. CAS 7779-90-0).
----------------------------------	------------	---

Trimetilolpropano	H361fd	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Soltanto se utilizzato come additivo nei pigmenti forniti e solo fino allo 0,50 % peso/peso nel pigmento fornito.
Leganti e dispersioni polimeriche		
Leganti e agenti di reticolazione: acido adipico diidrazide (n. CAS 1071-93-8)	H317, H411	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Consentito solo fino all'1,0 % peso/peso nel legante o nella dispersione polimerica e se utilizzato come promotore di adesione o agente di reticolazione.
Monomeri non reagiti (in leganti)	H301, H304, H311, H317, H331, H334, H372, H400, H410, H411, H412	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. La concentrazione totale di monomeri non reagiti che necessitano della deroga non deve superare lo 0,050 % peso/peso nel prodotto finale.
Altro, varie		
Metanolo (n. CAS 67-56-1)	H301, H311, H331, H370	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Consentito soltanto come prodotto di reazione residuo di altre sostanze presenti nella formulazione del prodotto. La concentrazione residua consentita aumenta in funzione del tenore di legante come indicato di seguito: - tenore di legante del 10-20 %: il metanolo residuo consentito è lo 0,020 % peso/peso nel prodotto finale; - tenore di legante del 20-40 %: il metanolo residuo consentito è lo 0,030 % peso/peso nel prodotto finale; - tenore di legante > 40 %: il metanolo residuo consentito è lo 0,050 % peso/peso nel prodotto finale.

Materie prime minerali, compresi filler, agenti anticolatura e agenti opacizzanti	H372, H373	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Si applica soltanto alle materie prime minerali e ai minerali leucofilliti che contengono naturalmente silice cristallina. Consentite soltanto in tenori fino all'1,0 % peso/peso nella formulazione del prodotto finale per i materiali H372 o fino al 10 % per i materiali H373. Quando il materiale è fornito sotto forma di polvere secca, il richiedente dimostra di disporre di sistemi atti a ridurre al minimo l'esposizione del personale alla polvere secca sul luogo di lavoro (ad esempio sistemi di dosaggio chiusi, zone di dosaggio e miscelazione ventilate, dispositivi di protezione individuale).
Agenti neutralizzanti	H301, H311, H331, H400, H410, H411, H412, H413	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Consentiti solo fino all'1,0 % peso/peso nelle formulazioni delle vernici e allo 0,50 % in tutti gli altri prodotti.
Sbiancanti ottici	H413	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Consentiti solo fino alla 0,10 % peso/peso nella formulazione del prodotto finale.
Resina siliconica	H412, H413	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Consentita solo fino al 2,0 % peso/peso nella formulazione del prodotto finale.
Solventi	H304	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Consentiti solo fino al 2,0 % peso/peso nella formulazione del prodotto finale.

Tensioattivi	H304, H400, H411, H412, H413	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Consentiti solo fino all'1,0 % peso/peso nelle formulazioni di prodotti trasparenti, semitrasparenti, bianchi o di colore chiaro e fino al 3,0 % peso/peso in tutti gli altri colori.
Stabilizzatori UV	H317, H411, H412, H413	*Si vedano le condizioni trasversali di deroga in calce alla tabella. Applicabili solo ai prodotti per esterni e solo fino allo 0,60 % peso/peso nella formulazione del prodotto finale.

*Condizioni trasversali di deroga: le deroghe di cui sopra, singolarmente o in combinazione, non sono consentite se hanno come conseguenza la classificazione del prodotto finale con uno dei pericoli di cui alla tabella 3, a eccezione della classificazione H412 e H413 dei prodotti per esterni a causa della presenza di preservanti di pellicola secca.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità al sottocriterio 4.2, compresa la conformità a eventuali condizioni di deroga, corroborata da dichiarazioni dei fornitori e da qualsiasi altro documento pertinente.

Deve essere presentato un elenco di tutte le sostanze usate che pongono uno o più dei pericoli CLP soggetti a restrizioni e che si calcola siano presenti nella formulazione del prodotto finale in concentrazioni superiori allo 0,010 % peso/peso, unitamente ai rispettivi numeri CAS, allo stato di classificazione CLP (armonizzata, voce comune o soltanto voci autonome) e alla funzione pertinente della sostanza usata (ad esempio preservante per prodotti in scatola, essiccante, pigmento, agente neutralizzante, tensioattivo, stabilizzante UV, ecc.). I calcoli per determinare le concentrazioni delle sostanze usate nella formulazione del prodotto finale si basano su:

- un elenco di tutti gli ingredienti, tutte le sostanze chimiche o le materie prime utilizzati/e per la formulazione del prodotto finale;
- il vaglio degli ingredienti, delle sostanze chimiche o delle materie prime per rilevare sostanze usate e impurità note che pongono uno dei pericoli CLP soggetti a restrizioni per l'Ecolabel UE;
- le concentrazioni di qualsiasi sostanza usata e impurità nota che il vaglio ha rilevato negli ingredienti, nelle sostanze chimiche o nelle materie prime utilizzate nel formato fornito e che pone pericoli CLP soggetti a restrizioni per l'Ecolabel UE;
- il peso di ciascuno degli ingredienti, delle sostanze chimiche o delle materie prime aggiunti per ottenere una quantità nota di formulazione del prodotto finale.

Le impurità note devono essere trattate come sostanze usate soltanto se dal vaglio emerge che il loro tenore supera lo 0,010 % peso/peso nella formulazione del prodotto finale o lo 0,100 % peso/peso in un ingrediente. Le impurità note che restano al di sotto di tali soglie non sono conteggiate nei calcoli.

Di norma si ritiene che le sostanze usate rilevate dal vaglio siano ritenute al 100 % nel prodotto finale. Occorre giustificare eventuali scostamenti dal fattore di ritenzione del 100 % durante la trasformazione (ad esempio evaporazione del solvente) o per la modifica chimica di una sostanza usata rilevata dal vaglio. Le sostanze che sono notoriamente rilasciate dalle sostanze usate o prodotti di degradazione delle sostanze usate sono considerate sostanze usate e non impurità.

Per le sostanze usate rilevate dal vaglio che rimangono nella formulazione del prodotto finale in concentrazioni superiori allo 0,010 % peso/peso ma che sono esentate dal sottocriterio 4.2 (cfr. allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006) è sufficiente una dichiarazione in tal senso da parte del richiedente.

Dato che una licenza Ecolabel UE può coprire più prodotti o potenziali prodotti (ad esempio colori personalizzati ottenuti con un sistema di colorazione) che utilizzano gli stessi ingredienti, sostanze chimiche o materie prime, può essere accettabile effettuare il calcolo per lo scenario più problematico per ciascuna sostanza usata rilevata dal vaglio in una famiglia di prodotti oggetto della medesima domanda di assegnazione del marchio.

Per quanto concerne le informazioni richieste ai fornitori che potrebbero essere sensibili dal punto di vista commerciale, gli elementi di prova in questione possono essere trasmessi direttamente agli organismi competenti senza necessariamente mettere il richiedente a parte di determinati dettagli.

4.3. Restrizioni specifiche delle sostanze pericolose nelle sostanze usate

Salvo deroghe di cui al sottocriterio 4.2, le sostanze riportate di seguito non sono incluse come sostanze usate nella formulazione del prodotto finale o negli ingredienti utilizzati per ottenere la formulazione del prodotto finale:

- a) preservanti o essiccanti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione;
- b) sostanze classificate come interferenti endocrini di categoria 1 o 2 per la salute umana o per l'ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008; sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 perché aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l'ambiente; sostanze individuate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 o al regolamento (CE) n. 1107/2009, fatta eccezione per il DBNPA (n. CAS 10222-01-2) se utilizzato come preservante per prodotti in scatola;
- c) sostanze classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) per l'ambiente e gli organismi viventi, compresi gli esseri umani, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 perché aventi proprietà PBT o vPvB per l'ambiente e gli organismi viventi, compresi gli esseri umani; sostanze individuate come aventi proprietà PBT o vPvB per l'ambiente e gli organismi viventi,

compresi gli esseri umani, conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 o al regolamento (CE) n. 1107/2009;

d) sostanze classificate come persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 perché aventi proprietà PMT o vPvM;

e) alchilfenoli, alchilfenoli etossilati (APEO) e loro derivati di cui all'allegato XIV, voce 43, o all'allegato XVII, voce 46, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

f) composti per- e polifluoroalchilici (PFAS) quali definiti all'articolo 4, punto 42), della presente decisione;

g) ftalati;

h) composti organostannici;

i) fragranze vietate o soggette a restrizioni nei prodotti cosmetici ed elencate negli allegati II o III del regolamento (CE) n. 1223/2009;

j) bisfenoli individuati come candidati a un'ulteriore gestione normativa del rischio da parte dell'UE nella relazione di valutazione dell'ECHA sulle esigenze normative per i bisfenoli del 2021 e che sono interferenti endocrini noti o potenziali per l'ambiente o per la salute umana, o che possono essere riconosciuti come tossici per la riproduzione;

k) i pigmenti utilizzati non possono essere a base di cadmio, piombo, cromo (VI), mercurio, arsenico, selenio, antimonio o cobalto. Nella formulazione del prodotto finale non possono essere presenti quantitativi superiori allo 0,010 % peso/peso (per ciascun metallo) delle seguenti impurità derivanti dai pigmenti utilizzati: cadmio, piombo, cromo (VI), mercurio, arsenico, selenio, antimonio e cobalto. Le uniche eccezioni all'uso di pigmenti e al limite dello 0,010 % per le impurità sono:

- cobalto: dovuto all'uso di pigmenti di spinello blu di alluminato di cobalto (n. CAS 1345-16-0) e spinello blu-verde di cromite di cobalto (n. CAS 68187-11-1),
- antimonio: dovuto all'uso di pigmenti a base di antimonio e nichel in un reticolo insolubile di TiO₂;

l) alla formulazione del prodotto finale non deve essere aggiunta intenzionalmente formaldeide libera. Il prodotto finale deve essere testato per determinare il tenore di formaldeide libera. I campioni più problematici per ciascuna famiglia di prodotti sono selezionati in base al prodotto che si presume abbia il più alto tenore teorico di formaldeide. I seguenti limiti totali cumulativi di formaldeide libera sono autorizzati alle condizioni indicate:

- fino allo 0,0010 % peso/peso quando, per proteggere una tipologia specifica di pittura o vernice, sono necessari bronopol o preservanti che rilasciano formaldeide come preservanti per prodotti in scatola;
- fino allo 0,010 % peso/peso quando le dispersioni polimeriche (leganti) svolgono, attraverso livelli residui di formaldeide, la funzione di sostanze che rilasciano formaldeide al posto dei preservanti per prodotti in scatola;
- fino allo 0,010 % quando il medesimo prodotto soddisfa entrambe le condizioni di cui sopra;

m) le microparticelle di polimeri sintetici (comunemente note come microplastiche), quali definite all'allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006, non possono essere utilizzate a scopi non filmogeni in alcuna formulazione del prodotto, fatto salvo il caso in cui

il loro uso e la loro finalità siano esplicitamente dichiarati, indicando il motivo per cui il loro uso migliora le prestazioni ambientali complessive della pittura o della vernice.

n) il TiO_2 in nanoforma, quale definito all'articolo 4, punto 52), non può essere utilizzato come ingrediente per nessun motivo nei prodotti in aerosol.

Valutazione e verifica

Lettere da a) a j): il richiedente dichiara di non impiegare le sostanze indicate nel sottocriterio (preservanti CMR, essicanti CMR, riproduzione, interferenti endocrini a eccezione del DBNPA, sostanze PBT e vPvB, sostanze PMT e vPvM, alchilfenoli e APEO, PFAS, ftalati, composti organostannici, fragranze e bisfenoli) come sostanze usate nella formulazione; tale dichiarazione è corroborata da dichiarazioni dei fornitori, i quali a loro volta dichiarano di non impiegare gli stessi gruppi di sostanze pericolose come sostanze usate negli ingredienti forniti che sono utilizzati nelle formulazioni oggetto della domanda di assegnazione dell'Ecolabel UE.

Lettera k): nel caso delle restrizioni relative ai metalli pesanti derivanti dai pigmenti, il richiedente o il fornitore dei pigmenti presenta una dichiarazione attestante che né il pigmento stesso né le sostanze usate che possono essere incorporate nel pigmento si basano sui metalli pesanti che figurano nell'elenco. Il richiedente o il fornitore dei pigmenti deve inoltre produrre una relazione di prova indicante i livelli di impurità di metalli pesanti di campioni rappresentativi del pigmento fornito. Il richiedente deve quindi utilizzare tali risultati, unitamente alla percentuale di pigmenti utilizzati nel prodotto finale, per calcolare la concentrazione di metalli pesanti derivanti da pigmenti nel prodotto finale. Nel caso dei pigmenti esentati, il fornitore di pigmenti dichiara quali pigmenti beneficino dell'esenzione (ossia spinello blu di alluminato di cobalto, spinello blu-verde di cromite di cobalto o antimonio e nichel in un reticolo insolubile di TiO_2).

Lettera l): il richiedente dichiara quale dei suoi prodotti dovrebbe avere il più alto tenore teorico di formaldeide libera nella formulazione di ogni famiglia di prodotti. La dichiarazione si basa sulla scelta del responsabile della formulazione delle pitture di utilizzare sostanze che rilasciano formaldeide come preservanti per prodotti in scatola e sulle dichiarazioni dei fornitori in merito alle quantità di sostanze che rilasciano formaldeide utilizzate per preservare gli ingredienti forniti (in particolare i leganti). L'aggiunta di tali sostanze (e di qualsiasi altro ingrediente che rilascia formaldeide) alle formulazioni più problematiche non deve portare il tenore di formaldeide libera nel prodotto finale oltre il limite di concentrazione applicabile, misurato conformemente alle norme europee o internazionali pertinenti.

Lettera m): il richiedente fornisce una dichiarazione attestante che non fa uso di microparticelle di polimeri sintetici per scopi non filmogeni nella formulazione del prodotto, oppure che ne fa uso. Nei casi in cui dichiara di fare uso di microparticelle di polimeri sintetici per scopi non filmogeni, deve precisarne il tipo, la quantità (% peso/peso) e la finalità, indicando in che modo l'uso di tali microparticelle per scopi non filmogeni migliora le prestazioni ambientali complessive del prodotto. A tal fine dovrebbe di norma confrontare le prestazioni ambientali del prodotto in presenza e in assenza di microparticelle di polimeri sintetici per scopi non filmogeni.

n) il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di pigmenti di TiO_2 in nanoforma, corroborata da dichiarazioni rilasciate dal fornitore o dai fornitori di pigmenti.

Criterio 5. Informazioni ai consumatori

5(a) Le informazioni seguenti devono essere apposte o allegate all'imballaggio:

- raccomandazione di evitare gli sprechi di prodotto facendo una stima della quantità necessaria prima dell'acquisto;
- metodo per stimare la quantità di prodotto necessaria prima dell'acquisto al fine di ridurre gli sprechi, con una quantità raccomandata a titolo indicativo (ad esempio per 1 m² di parete occorrono X litri di prodotto);
- misure di sicurezza per l'utilizzatore, comprese raccomandazioni di base sui dispositivi di protezione individuale da indossare e misure supplementari da adottare durante l'uso del prodotto;
- raccomandazione di usare prodotto all'aperto o in un ambiente ventilato;
- informazioni richieste dal sottocriterio 5(b) o spiegazione delle modalità di accesso a tali informazioni.

5(b) Le informazioni seguenti devono essere apposte o allegate all'imballaggio, o messe a disposizione tramite link o codice QR:

- condizioni adeguate di stoccaggio del prodotto (prima e dopo l'apertura), comprese, se del caso, raccomandazioni di sicurezza;
- indicazioni circa la corretta gestione dei rifiuti, ovverosia prodotto inutilizzato e imballaggi (per limitare l'inquinamento idrico e del suolo): ad esempio un testo che specifichi che occorre l'intervento di uno specialista per smaltire il prodotto inutilizzato in modo sicuro sotto il profilo ambientale e che non è consentito gettarlo con i rifiuti domestici o commerciali.

Valutazione e verifica

Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questo requisito e fornisce all'organismo competente, come parte integrante della domanda, una rappresentazione grafica o una copia delle istruzioni per l'uso e/o il link o il codice QR che rimanda al sito Internet del fabbricante contenente le istruzioni in questione. Occorre precisare, a titolo indicativo, la quantità di pittura raccomandata.

Criterio 6. Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

L'etichetta facoltativa con riquadro di testo contiene tre delle indicazioni seguenti, in base alla loro pertinenza:

- contenuto di sostanze pericolose ridotto al minimo;
- contenuto ridotto di composti organici volatili (COV): x g/l;
- buone prestazioni nelle applicazioni interne (per i prodotti per interni); o
- buone prestazioni nelle applicazioni esterne (per i prodotti per esterni); o
- buone prestazioni nelle applicazioni interne ed esterne (per i prodotti adatti all'uso sia in interni che in esterni).

Gli orientamenti in materia di utilizzo dell'etichetta facoltativa con riquadro di testo figurano nel documento "Ecolabel UE: linee guida per l'uso del logo", disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce un campione dell'etichetta o una rappresentazione grafica dell'imballaggio su cui è apposto l'Ecolabel UE, insieme a una dichiarazione di conformità a questo criterio.